

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 947 DEL 28/05/2026

O G G E T T O

CONVENZIONE CON L'I.I.S. "UMBERTO MASOTTO" DI NOVENTA VICENTINA PER LA REALIZZAZIONE DI STAGE FORMAZIONE SCUOLA - LAVORO - FSL (GIÀ PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO – PCTO).

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2026

Numero Proposta: 1036/26

Il Dirigente “UOS Formazione” riferisce:

“L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore Statale “Umberto Masotto” di Noventa Vicentina, con nota agli atti, ha chiesto il rinnovo della Convenzione, in scadenza al 30 Maggio 2026, per la realizzazione della formazione scuola lavoro – FSL (già Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento - PCTO) al fine di permettere ai propri studenti esperienze formative e stage presso i servizi di questa Azienda con lo scopo di far acquisire esperienze dirette in ambiente lavorativo volte ad agevolare le scelte professionali.

Premesso che, con Decreto-Legge n. 127 del 09.09.2025, convertito con modificazioni in Legge n. 164 del 30.10.2025, i percorsi in parola sono stati ridenominati “formazione scuola-lavoro-FSL” di cui all’art. 784 octies del medesimo Decreto-Legge, fermi restando gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalità educative previsti dalla normativa vigente.

In proposito va ricordato che, ai sensi della Legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, la formazione scuola-lavoro, ex PCTO, è organicamente inserita nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione, con l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo del lavoro tramite esperienze pratiche all’interno di aziende, enti pubblici e privati, permettendo loro di acquisire competenze e conoscenze utili alle future scelte professionali e /o accademiche.

Considerato che gli ex Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento PCTO, ora formazione scuola- lavoro FSL, sono stati riformati con la Legge di Bilancio 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1, comma 784) che ha previsto la durata complessiva non inferiore a 90 ore nei Licei, 150 ore negli istituti tecnici, 210 ore negli istituti professionali.

Preso atto che, in attuazione di quanto disposto con il richiamato art. 1, c. 784, della L. n. 145/2018, il MIUR in data 4 settembre 2019 ha emanato le Linee guida prevedendo, tra l’altro, lo schema tipo della convenzione da stipulare con i soggetti pubblici o privati per la realizzazione della formazione scuola - lavoro in oggetto.

Tenuto conto, infine, del Documento di valutazione dei rischi (DVR FSL) elaborato dal SPP di questa Azienda ULSS il 22.12.2025, che disciplina l’accesso alle strutture Aziendali da parte degli studenti che usufruiscono della formazione scuola-lavoro - FSL (ex PCTO) (Allegato A alla Convenzione).

Rilevato che i servizi di questa Azienda collaborano da tempo nell’orientamento professionale di studenti dei Licei e degli Istituti Superiori presenti nel territorio, con risultati positivi circa le esperienze formative realizzate, si ritiene di accogliere la richiesta.

Premesso quanto sopra, si propone il rinnovo della Convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato quale parte integrante della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

Per tutto quanto suindicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di rinnovare la Convenzione con l'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Statale "Umberto Masotto" di Noventa Vicentina per la realizzazione della "formazione scuola-lavoro FSL" di cui all'articolo 1, comma 784, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, ex PCTO, così come ridefinita dall'art. 784 octies del Decreto-Legge n. 127 del 09.09.2025, nel testo allegato quale parte integrante del presente atto;
2. di incaricare l'UOS Formazione di predisporre gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Peter Assembergs)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

per percorsi di Formazione Scuola-Lavoro (FSL)

TRA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE UMBERTO MASOTTO con sede in VIA VERONESE 20-22, 36025 NOVENTA VICENTINA (VI), d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa MARIA PAOLA DE ANGELIS nata a Castel di Sangro il 26-01-1964, codice fiscale DNGMPL64A66C096Z

E

L'AZIENDA ULSS 8 BERICA con sede legale in VIALE F. RODOLFI N. 37, C.F. e P.I. 02441500242, PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it, d'ora in poi denominata anche "Soggetto ospitante", rappresentata dal Direttore Generale Dott. Peter Assembergs, nato in Svezia (EE) il 08/07/1961 - cod. fisc. SSMPTR61L08Z132K, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede della medesima Azienda.

Visti:

- la Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, commi 33-43 riguardanti l'alternanza Scuola-Lavoro;
- il D.M. 774 del 4 settembre 2019 - Linee guida dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) e la Guida operativa all'alternanza scuola-lavoro MIUR, 8 ottobre 2015;
- il DPR 3 novembre 2017, n. 195 - Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro;
- il Protocollo d'Intesa per l'Alternanza Scuola Lavoro tra Regione del Veneto, USR Veneto, Unioncamere e Partiti Sociali del 11 ottobre 2018;
- il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (artt. 20, 36 e 37) "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche;
- la Nota INAIL del 21 novembre 2016, n. 44, "Studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro";
- la Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed il regolamento UE 679/2016;

Premesso che:

- ai sensi del D. Lgs. n. 127 del 9 settembre 2025, l'art. 1 comma 6 ha disposto la ridenominazione dei PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento) di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in «formazione scuola-lavoro»;
- ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n. 107 e successiva nota MIUR 18.02.2019 prot. 3380, i percorsi di Formazione scuola-lavoro (ex PCTO, ex ASL), sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- i percorsi di Formazione scuola-lavoro (ex PCTO, ex ASL) sono soggetti all'applicazione delle disposizioni del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;

- ai sensi della Legge 31 dicembre 2018, n. 145 e l'art. 1, comma 784-novies della legge 145/2018, introdotto dall'art. 7 del d.l. 159/2025, gli studenti non possono essere adibiti a lavorazioni ad elevato rischio.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

L'Azienda Ulss 8 Berica, qui di seguito indicata anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture studenti nei percorsi di Formazione Scuola Lavoro (di seguito indicati FSL) su proposta dell'*Istituto d'Istruzione Superiore Statale Umberto Masotto*, di seguito indicato anche come "istituzione scolastica".

La presente convenzione, nel definire le condizioni generali per l'attuazione dei percorsi FSL co-progettati, necessita dell'integrazione del progetto/patto formativo personalizzato.

Art. 2

1. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente nelle attività di Formazione scuola-lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento della Formazione scuola-lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3

Il tutor "esterno" e il tutor "interno" collaborano nel co-progettare, attuare, monitorare e valutare l'attività ai fini della tutela del diritto dello studente ad apprendere in ambiente sicuro, secondo le modalità e gli strumenti previsti dal patto-progetto formativo personalizzato.

Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nei percorsi di FSL e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di FSL, rapportandosi con il tutor esterno;
- d) monitora le attività, verifica il diario di bordo e affronta le eventuali criticità, attivando le azioni necessarie in caso di violazione degli obblighi da parte dello/degli studente/i segnalata dal tutor esterno;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza della FSL, da parte dello studente coinvolto;

- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) compila la scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per i percorsi di FSL, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di FSL;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nei percorsi di FSL;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza di FSL;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo;
- g) segnala tempestivamente al tutor interno eventuali violazioni compiute dallo studente circa gli obblighi riguardanti la sicurezza previsti dal progetto formativo.

Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare, le violazioni da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalate dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso il/i beneficiario/i del percorso/i FSL è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al d.lgs. 81/2008, art. 20;
- f) rispettare il divieto di svolgere lavorazioni ad elevato rischio ai sensi dell'art. 1, comma 784-novies, legge 145/2018.

Art. 5

L'Istituto d'Istruzione Superiore Statale Umberto Masotto, verificata la presenza presso Azienda Ulss 8 Berica dei requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e che gli spazi adibiti alle attività degli studenti in FSL consentono il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste all'atto della stipula e comunque valide per il periodo di permanenza degli studenti presso Azienda ULSS 8 Berica, ai fini dell'attuazione di ciascun percorso FSL, si impegna a:

1. assicurare il/i beneficiario/i della FSL contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, ivi compresi gli infortuni in itinere, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di FSL;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- erogare la formazione generale e specifica ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/2008 prima che gli studenti siano inseriti nei percorsi FSL;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

3. Progettare e verificare il PCTO in accordo con la struttura ospitante, attraverso un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor esterno. 4. acquisire l'impegno dello studente al rispetto delle regole previste tramite la sottoscrizione del Progetto/Patto Formativo, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi. 5. predisporre tutti i documenti necessari alla realizzazione del percorso e alla rilevazione, valutazione e certificazione degli esiti di apprendimento. 6. attivare le azioni necessarie in caso di violazione, da parte dello studente, del Patto Formativo e/o degli obblighi sulla sicurezza e sanitarie. 7. effettuare il trattamento dei dati personali secondo le disposizioni di norma.

8. nel rispetto della norma sulla riservatezza dei dati personali, informare il soggetto ospitante su eventuali condizioni di salute dello studente che richiedono la somministrazione di farmaci salvavita, definendo congiuntamente le modalità operative di un eventuale intervento d'emergenza.

Art. 6

1. Il soggetto ospitante, compilando le schede integrative per la valutazione dei rischi relative alle mansioni assegnate agli studenti in FSL, dichiara sotto la propria responsabilità di possedere requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e sanitari previsti dalla norma e si impegna a:

- a) garantire al/ai beneficiario/i del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di FSL, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) assicurare l'informazione e la formazione degli studenti in merito alle norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro specifiche della propria organizzazione e garantirne il rispetto, e fornire i DPI necessari per lo svolgimento dell'attività;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;

- d) informare tempestivamente il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al/ai beneficiario/i o in caso di anomalie rispetto al progetto;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).
- f) non adibire gli studenti a lavorazioni ad elevato rischio, identificate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) del soggetto ospitante e/o per sostituire dipendenti assenti, in orario notturno e per un numero di ore non superiore a quello previsto per le figure professionali di riferimento o per lavori vietati di cui alla L. 977/1967 (come modificato dal D. Lgs. 345/1999 e 262/2000);
- g) ad accogliere a titolo gratuito un numero di studenti tale da rispettare il rapporto massimo "studenti/tutor esterno" specificato dal decreto n.195 del 2017 (rapporto massimo studenti/tutor esterno: 5/1 per attività a rischio alto; 8/1 per attività a rischio medio; 12/1 per attività a rischio basso);
- h) autorizzare gli spostamenti dello studente dalla sede lavorativa in cui si effettua l'attività, esclusivamente se previsto dal Progetto Formativo.

Art. 7

1. La presente convenzione avrà durata triennale a decorre dalla data della sottoscrizione.
2. È riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione con effetto immediato in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza, del divieto di lavorazioni ad elevato rischio o del mancato rispetto del progetto formativo personalizzato.
3. Nel caso di variazione dei dati riportati nel presente documento, ciascuna parte comunicherà tempestivamente l'aggiornamento all'altra parte.

Art. 8

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86/131, le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente. L'imposta di bollo, sarà a carico dell'Istituzione Scolastica.

La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Allegati alla presente convenzione:

- DVR specifica per i percorsi FSL, fornita dal soggetto ospitante ai sensi dell'art. 7 del D.L. 159/2025 e dell'art. 17 del D.L. 48/2023, conv. in L. 85/2023;

*Istituto D'istruzione Superiore Statale
Umberto Masotto*

Azienda Ulss 8 Berica

*Legale rappresentante
Maria Paola De Angelis*

*Il Direttore Generale
Peter Assembergs*